

DETERMINA DIRIGENZIALE

AA - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI

N° 1178 del 02/07/2025

Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CO.E.M. SRL, VIA AMBROSETTI N. 80 - CASALINCONTRADA (CH) - PI 0177010689 PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ARPA ABRUZZO IN VIA G. MARCONI, 51 A PESCARA, AFFIDATI ALLA DITTA C.F.A. SRL CON SEDE NEL COMUNE DI COLLECORVINO (PE), VIA MAESTRI DEL LAVORO CIG: B71FBA5F91
-----------------	--

Estensore	Marco Giansante
Responsabile del Procedimento	Marco Giansante
Posizione Organizzativa	

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 64/98 e s.m.i. istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente –ARTA Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2532 del 1 dicembre 1999 con la quale è stata costituita la detta Agenzia con sede legale in Pescara;

VISTO il D.Lgs. 36/2023” o “Codice”) e in particolare:

- a) l’art. 229 comma 2, del Codice, in base al quale: *“le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1 luglio 2023”*;
- b) l’art. 225, comma 2, del Codice secondo cui: *“le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023”*;
- c) l’allegato II.12, Parte V del Codice *“Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”*;
- d) l’ art. 114 del Codice recante la disciplina della Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il Decreto Legge n. 76/2020 e ss.mm.ii. recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;

VISTO il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

VISTO l’[Allegato I.1](#) del D.Lgs. 36/23 recante *“Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti”*

VISTO l’[Allegato I.2](#) del D.Lgs. 36/23 recante *“Attività del RUP.”*

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare:

- e) *l’art. 28 sui principi in materia di trasparenza;*
- f) *l’art. 49 e l’art. 50 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;*
- g) *l’art. 17, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano*



di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

h) l'art. 14 sulle soglie di rilevanza comunitaria;

i) l'art. 66 relativo agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

j) l'art. 185 sui criteri di aggiudicazione;

VISTI

- il Regolamento Generale dell'ARPA Abruzzo, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 112 del 27/10/2023 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del 31/01/2024;
- il Regolamento di contabilità di ARPA Abruzzo approvato del Commissario Regionale A.R.P.A. n. 63 del 27/05/2002 e s.m.i.;

VISTI

- la Legge regionale del 6 febbraio 2025 n. 1 "*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2025)*";
- in particolare l'art.26 della suddetta L.R.1/2025, che modifica la legge regionale 29 luglio 1998, n. 64, istitutiva dell'Agenzia ambientale, disponendo quanto segue:
 - a) al titolo della legge regionale le parole "Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" sono sostituite dalle seguenti "Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)"
 - b) le parole "Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente", ovunque ricorrano nel testo di legge, sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale"
 - c) l'acronimo "A.R.T.A.", ovunque ricorra nel testo di legge, e' sostituito dal seguente: "ARPA"
 - d) ogni richiamo alla denominazione "Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente" e all'acronimo "A.R.T.A." contenuto nelle leggi regionali si intende riferito alla denominazione: "Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale" e all'acronimo "ARPA";
- la delibera del Direttore Generale n. 10 del 19/02/2025 con la quale, nel prendere atto delle modifiche apportate dall'art. 26 della L.R. n. 1 del 6.02.2025 alla L.R. n. 64/98 istitutiva dell'Agenzia, si dispone che in tutti gli atti e per tutte le modalità comunicative dell'Agenzia:
 - a) le parole " Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente " sono sostituite dalle seguenti: " Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ";
 - b) l'acronimo " A.R.T.A. " è sostituito dal seguente: " ARPA";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 03/04/2025 di adozione del bilancio di Previsione 2025, 2026, 2027;

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2025-2027 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti



di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

CONSIDERATO:

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 12/12/2023 è stato approvato il *“Programma triennale 2023–2025 ed elenco annuale dei lavori pubblici”* dell'ARTA Abruzzo;
- che il programma di cui al punto precedente, contiene anche l'intervento inerente i *“LAVORI I PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL'IMMOBILE ARTA IN VIA G. MARCONI, 51 A PESCARA: ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVO ED INVERNALE”* ;

RICHIAMATA la determina n. 974 del 19/6/24 con la quale si è avviata la procedura inerente i *“Lavori per l'efficientamento energetico nell'immobile Arta in Via G. Marconi, 51 a Pescara: adeguamento e completamento impianto di climatizzazione estivo ed invernale”*;

VISTA la determina N° 1068 del 28/06/2024 con la quale è stata affidata la Progettazione esecutiva e la D.LL. all'Ing. Paolo DE MICHELE con sede in Via F. Fellini, Spoltore, C.F. DMCPLA65S15H703Q, P.I.: 02309150684 residente in Via Spagna 5 Montesilvano;

VISTO il Progetto Esecutivo trasmesso dall'Ing. Paolo DE MICHELE con mail del 01/08/2024, oltre quelli inviati dall'Ing. Marco Giansante in qualità di CSE e CSP dei lavori in oggetto;

VISTA la **Determina n. 4 del 26/8/2024** con la quale si approva il progetto esecutivo;

RILEVATO che il suddetto progetto esecutivo comporta una spesa complessiva di **€ 220.000,00** così come si evince dal QER;

RAVVISATO l'interesse pubblico che si intende soddisfare;

CHE con Determina n° 985 del 06/06/2025 i lavori sono stati affidati alla ditta euro 142.544,85 (al netto di IVA) (Euro 139.746,00 per lavori + euro 2.798,85), comprensiva degli oneri aziendali, oltre iva al 10% e quindi complessivamente euro 156.799,33 impegnata nel cap 01.03.2.02.583.0 denominato *“Lavori ristrutturazione ed adeguamento tecnico/strutturale immobili ARTA”* impegno contabile 2023/1/665/2;



ESAMINATA:

- la nota prot. del 25/06/2025, con la quale la Ditta CFA srl chiede l'autorizzazione al Subappalto nei confronti dell'impresa **CO.E.M. SRL**, con sede legale in Via Ambrosetti n. 80 nel Comune di Casalcontrada (CH) iscritta nel registro delle imprese alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Chieti Pescara codice fiscale e PI 0177010689 in persona del legale rappresentante Sig. Claudio Petrocco, per un importo pari ad **Euro 16.000,00**, (sedicimila/00), escluso IVA compreso oneri per la sicurezza, per lavorazioni rientranti nella **Categoria OG11**, ossia: impianti tecnologici compresa la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30."
- la dichiarazione resa dalla ditta in merito al possesso dei requisiti ex art. 28 all. II.12 del d.lgs. 36/23 per lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- la dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 119, c. 4 lett. b) del D.lgs. 36/2023, dalla Ditta subappaltatrice e attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 119, c. 16 del D.lgs. 36/2016 circa l'insussistenza o meno di situazioni di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile fra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice;

RICHIAMATO l'art. 119 c. 2 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., che testualmente recita: "Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare....."

ACCERTATO CHE:

- i lavori da subappaltare indicati nel contratto, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e smi, si configurano come subappalto in quanto l'importo dei lavori affidati è superiore al 2% dell'importo del Contratto d'Appalto;
- la Ditta è in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale in relazione alle lavorazioni oggetto di subappalto;
- la Ditta è in regola con gli adempimenti in materia fiscale come da DURC allegato alla presente;
- è intenzione della ditta subappaltante, aggiudicataria, affidare alla ditta subappaltatrice la parte di contratto riguardante le attività rientranti nella CATEGORIA OG11, ossia: impianti tecnologici compresa la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30."

RILEVATO CHE il pagamento al sub-appaltatore verrà effettuato da parte della Ditta appaltatrice;

CONSTATATO CHE non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità



professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

RITENUTO quindi, opportuno adottare un provvedimento autorizzatorio;

DATO ATTO CHE, anche in presenza dell'autorizzazione, l'appaltatore si ritiene responsabile in solido con il sub-appaltatore, per l'osservanza di tutte le norme contrattuali, ed è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti atti ad assicurare anche il rispetto delle condizioni economiche previste dal contratto di subappalto o da altre disposizioni di legge;

ACQUISITO il C.I.G. ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della Legge n° 266 del 23/12/2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e della Delibera dell'A.V.C.P. del 10/01/2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

DATO ATTO che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

VISTO il Decreto n° 2 del 27/12/2024, con il quale è stato nominato Dirigente della Sezione Patrimonio e Lavori Pubblici, Acquisizione Beni e Servizi, l'Ing. Marco Giansante;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;

DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto dei lavori di cui alla categoria OG11 ed alle condizioni indicate nella richiesta pervenuta con nota pervenuta con mail del 01/07/2025 da parte della Ditta CFA srl., a favore della ditta **CO.E.M. SRL**, con sede legale in Via Ambrosetti n. 80 nel Comune di Casalcontrada (CH) iscritta nel registro delle imprese alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Chieti Pescara codice fiscale e PI 0177010689 in persona del legale rappresentante Sig. Claudio Petrocco, per l'importo di euro 16.000,00 oltre iva;

DI DARE ATTO che l'autorizzazione concessa con il presente provvedimento si intende subordinata al rispetto, da parte delle ditte ad esso interessate, di tutti i limiti e di tutte le condizioni previste, in materia di subappalto, dalla normativa vigente, in specie dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 nel testo ora vigente;

DI DARE ATTO del contenuto dell'art. 119, comma 8, che testualmente recita: "Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5";

DI DISPORRE che la ditta esecutrice CFA srl appaltatrice dei lavori in oggetto, in relazione al presente subappalto, è tenuta:

- alla verifica, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenute denuncia agli enti previdenziali, inclusa cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;



- a curare il coordinamento di tutti gli operatori nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili e coerenti con il proprio piano;
- a rispondere direttamente verso l'ARPA Abruzzo per difetti e difformità delle opere oggetto di subappalto;
- ad indicare nel cartello di cantiere il nominativo con i dati dell'impresa subappaltatrice e, per suo tramite, il subappaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, rispettivamente ai sensi dall'art. 119, c. 13 e c. 7 del D. Lgs. 36/2023;
- a trasmettere a questa S.A. copia delle fatture che verranno emesse dal subappaltatore, unitamente agli stati di avanzamento lavori;

Il mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni suddette comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione;

DI TRASMETTERE la presente Determinazione alle ditte ed al Direttore dei Lavori e C.S.E. per i successivi adempimenti di competenza ed in particolare di quelli in materia di sicurezza;

DI DARE ATTO che il D.LL. dovrà provvedere, alla verifica della congruità del P.O.S. nonché al controllo della effettiva applicazione di quanto disposto dall'art. 119, c. 12 D.lgs. 36/2023 in merito alla corresponsione al subappaltatore dei costi della sicurezza e della manodopera senza l'applicazione di alcun ribasso;

DI DARE ATTO CHE nel contratto di sub-appalto si conviene il pagamento al subappaltatore da parte della Ditta appaltatrice;

DI DARE ATTO CHE a pena di nullità assoluta del subappalto, le imprese interessate assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010, che in caso abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria ne daranno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia;

DI DARE ATTO CHE, a termini di capitolato ed ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, la responsabilità per la buona esecuzione dei lavori rimane in capo alla Ditta affidataria del contratto principale;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, e dall'art. 15 (Responsabile Unico del Progetto (RUP) del D.lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Marco Giansante;

DI DARE ATTO CHE la presente Determinazione non comporta maggiori oneri di spesa;

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione nell'Albo pretorio dell'ARPA.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione.

Data, 02/07/2025



GIANSANTE MARCO / ArubaPEC S.p.A.

